

DELIBERA N. 15 del 13 Dicembre 2018

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

CONSIDERATO il Ricorso della Sig.ra **[REDACTED]** avverso il provvedimento emanato il **[REDACTED]** dal Centro per l’Impiego di **[REDACTED]** di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 1° appuntamento fissato dallo stesso CpI per il **[REDACTED]**, ricorso pervenuto all’ANPAL tramite raccomandata A/R in data **[REDACTED]** (prot. ANPAL n. **[REDACTED]**);

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 13 Dicembre 2018, del ricorso in parola.

Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che la Sig.ra [redacted] stipulava il Patto di Servizio Personalizzato il giorno [redacted]. Contestualmente veniva fissata la data per il successivo appuntamento, concordato per il [redacted]. In data [redacted] il CpI di [redacted] comunicava alla Sig.ra [redacted] tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato dalla stessa nel Patto di Servizio Personalizzato, il provvedimento sanzionatorio - per mancata presentazione, senza giustificato motivo, all'appuntamento del [redacted] - e la sua contestuale trasmissione all'INPS. La ricorrente riferisce di aver ricevuto la notifica del provvedimento il [redacted] e di essersi recata lo stesso giorno presso il CpI di [redacted] ove apprendeva dell'emissione del provvedimento sanzionatorio a suo carico. La Sig.ra [redacted] chiede l'annullamento del provvedimento sanzionatorio affermando di non essersi potuta presentare all'appuntamento presso il CpI fissato per il giorno [redacted] perché in stato di malattia. A supporto produce, in sede di ricorso, un certificato medico datato [redacted]. A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di [redacted] invia in data [redacted] la documentazione integrativa relativa al provvedimento sanzionatorio adottato. Il CpI riferisce che in data [redacted] la Sig.ra [redacted] si è presentata presso il CpI stesso per la stipula del Patto di Servizio. Contestualmente veniva concordata e fissata la data del successivo incontro, programmato per il [redacted], con la compilazione dell'apposita scheda, nella quale la ricorrente veniva messa a conoscenza delle sanzioni previste in caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, agli appuntamenti concordati. In data [redacted] il CpI comunicava all'INPS - per i provvedimenti di competenza - e per conoscenza alla Sig.ra [redacted], la mancata presentazione della stessa, senza giustificato motivo, all'appuntamento fissato per il giorno [redacted]. Il giorno [redacted] la Sig.ra [redacted] si recava al CpI di [redacted] per l'aggiornamento del Patto di Servizio. In tale occasione la ricorrente non presentava alcuna documentazione a supporto di un giustificato motivo per l'assenza all'appuntamento del [redacted]. Il certificato medico veniva prodotto dalla Sig.ra [redacted] successivamente, solo in fase di ricorso.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce infondato il ricorso e lo respinge per i motivi di seguito riportati.

Le ipotesi di giustificato motivo vanno comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabilite per l'appuntamento e, comunque, non oltre il giorno successivo alla data prevista, pena l'applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità dall'art. 21, come previsto dalla nota MLPS 39-3374 del 2016. Nel caso di specie, la ricorrente non ha prodotto al CpI la certificazione medica nei termini previsti.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CPI che ha emesso l'atto e alla ricorrente.

Così deciso, Roma 13 Dicembre 2018

Il Presidente
Salvatore Pirrone

Il Segretario
Rita De Rinaldis
